

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 126

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° agosto 2007)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo all'esame, che intende dare attuazione alla direttiva 2004/41/CE, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005). Il testo è stato concordato con le Amministrazioni interessate nel corso di apposite riunioni di coordinamento tenutesi presso il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per la mancata attuazione di tale direttiva la Commissione europea ha emesso, in data 12 dicembre 2006, un parere motivato (proc. n. 2006/283).

La recepanda direttiva 2004/41/CE abroga le seguenti direttive:

64/433/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche;

71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;

72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

89/362/CEE relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte;

89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca;

91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d' allevamento;

92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

92/46/CEE che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di

talune navi conformemente all' articolo 3, paragrafo 1, lett. a), punto i) della direttiva 91/493/CEE;

94/65/CEE che stabilisce i requisiti applicabili all' immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

Le predette abrogazioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore dei Regolamenti 852/04/CE, 853/04/CE e 854/04/CE i quali, unitamente agli altri Regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene" (882/2004/CE e 178/2002/CE) sostituiscono tutta la precedente normativa relativa ai prodotti alimentari e ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Lo schema è costituito da 13 articoli ed 1 allegato.

L' articolo 1 individua le finalità ed il campo di applicazione del provvedimento. In particolare, si ritiene opportuno chiarire che il decreto provvede ad effettuare una abrogazione esplicita(vedasi l' articolo 3) di tutta una serie di norme le cui disposizioni sono già state integralmente sostituite dai Regolamenti comunitari-riportati nell' articolo 2- i quali, naturalmente, dalla data di applicazione, costituiscono norme direttamente applicabili negli Stati membri.

L' articolo 2 individua le Autorità competenti.

Al comma 1, ai fini dell' applicazione dei Regolamenti comunitari (che sostituiscono le norme elencate all' articolo 3) si è ritenuto necessario richiamare quelle che già erano state individuate quali "autorità competenti" nelle disposizioni che si vanno ad abrogare.

Al comma 2, sono, altresì, fatti salvi i compiti attualmente svolti dai Servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, dai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e dagli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) ai sensi della vigente legislazione (decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 e decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93). In proposito, si precisa

che i costi derivanti dalle attività ispettive, sostenuti dagli operatori del settore alimentare, sono coperti dalle tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432. Tale decreto, ai sensi dell' articolo 27 del Regolamento (CE)882/2004, rimane in vigore fino al 1° gennaio 2008 per gli scambi intracomunitari, mentre per le importazioni da Paesi terzi è stato superato dallo stesso Regolamento 882/2004 il quale stabilisce negli allegati nuove tariffe.

L'articolo 3, in attuazione dell' articolo 2 della direttiva 2004/41/CE, abroga tutti i provvedimenti di recepimento delle direttive indicate in detto articolo 2. In particolare, si precisa che tutta la disciplina contenuta nelle norme abrogate è adesso prevista nei Regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 e loro successive modifiche. La recepita direttiva all' articolo 3 abroga le seguenti direttive :

a) dir. 64/433/CEE (modificata e sostituita dalle dir. 91/497 e 91/498) recepita con il decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286;

b) dir. 71/118/CEE (modificata dalla dir. 92/116) recepita con il d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495;

c) dir. 72/461/CEE (modificata dalla dir. 91/266) recepita dal d.P.R. 1 marzo 1992, n .231;

d) dir. 77/96/CEE recepita con il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 889;

e) dir. 77/99/CEE (sostituita dalla dir. 92/5) recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

f) dir. 80/215/CEE recepita con il d. P.R. 17 maggio 1988, n. 194;

g) dir. 89/362/CEE recepita con il d.m. 29 maggio 1991, n. 222;

h) dir. 89/437/CEE recepita con il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;

i) dir. 91/492/CEE recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;

j) dir. 91/493/CEE recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;

k) dir. 91/494/CEE recepita con il d. P.R. 30 dicembre 1992, n. 558;

l) dir. 91/495/CEE recepita con il d. P.R. 30 dicembre 1992, n. 559;

m) dir. 92/45/CEE recepita con il d. P.R. 17 ottobre 1996, n. 607;

n) dir. 92/46/CEE recepita con il d. P.R. 14 gennaio 1997, n. 54;

o) dir. 92/48/CEE recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;

p) dir. 92/65/CEE recepita con il d. P.R. 3 agosto 1998, n. 309.

Si evidenzia nuovamente che tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti citati, oggetto di esplicita abrogazione, sono state sostituite da quanto prevedono i nuovi Regolamenti del cd. " Pacchetto igiene " (Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004).

Si riportano, inoltre, per ogni provvedimento sopra indicato, gli articoli che prevedono, per il riconoscimento dei centri o degli stabilimenti, il pagamento di una tariffa:

- il decreto legislativo 286/1994 prevede all' art. 13, da parte del Ministero della salute, il riconoscimento degli stabilimenti di cui all' art. 3 con la attribuzione di un numero di riconoscimento CEE. Le tariffe per il pagamento di tale procedura sono state fissate dal decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991- Allegato 1 settore "Alimenti e bevande", punto n. 4. Per tali stabilimenti il d.m. 14/2/1991 fissava una tariffa(punto 4, voce "Alimenti

e bevande ") anche per "i successivi accertamenti, inclusi i sopralluoghi". Successivamente il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ha trasferito (vedasi Tabella A, lettera i) alle Regioni una serie di funzioni e compiti amministrativi tra i quali anche detta autorizzazione di cui al decreto 286/94. Inoltre, l' art. 15 di tale decreto prevede che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell' autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in appositi elenchi. Tale procedura è stata disciplinata dall'Accordo Stato-regioni del 17 giugno 2004, il quale ha trasferito la competenza del riconoscimento di tali laboratori esterni alle Regioni. Solamente per le Province autonome di Trento e della Sardegna, non avendo le stesse provveduto ad approvare la norma di attuazione di modifica dello Statuto, tutte le competenze e le funzioni in materia di salute umana e veterinaria restano di competenza statale; per tali aspetti si applica il decreto dirigenziale 11/7/2005;

- il d. P.R. 495/97 all' articolo 7 prevede, da parte del Ministero della salute, il riconoscimento degli stabilimenti di cui all' art. 2 con la attribuzione di un numero di riconoscimento CEE. La tariffa per tale procedura e' quella di cui al predetto d. m. 14/ 2/1991(vedasi allegato 1 settore " Alimenti e bevande", punto n. 4). Per tali stabilimenti il d.m. 14/2/1991 fissava una tariffa(punto 4, voce "Alimenti e bevande ") anche per "i successivi accertamenti, inclusi i sopralluoghi". Anche tale competenza è stata trasferita alle Regioni dal D.P.C.M. 29 /5/2000 (cfr. Tabella A, lettera m). Inoltre, l' art. 8 di tale decreto prevede che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell' autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in appositi elenchi. Tale procedura è stata disciplinata dall'Accordo Stato- regioni del 17

giugno 2004, il quale ha trasferito la competenza del riconoscimento di tali laboratori esterni alle Regioni. Solamente per le Province autonome di Trento e della Sardegna, non avendo le stesse provveduto ad approvare la norma di attuazione di modifica dello Statuto, tutte le competenze e le funzioni in materia di salute umana e veterinaria restano di competenza statale; per tali aspetti si applica il decreto dirigenziale 11/7/2005;

- il d.P.R. 231/92, di recepimento della dir. 72/461 (come modificata dalla dir. 91/226) e' stata abrogata dalla direttiva 2004/68 il cui decreto di recepimento e' in corso di pubblicazione. Pertanto, non occorre abrogarlo nuovamente;

- del d. P.R. 889/82 si abrogano solamente alcuni articoli che non prevedono nessuna procedura che comporti spese;

- il decreto legislativo 537/92 prevede, all' art. 8, da parte del Ministero della salute, il riconoscimento degli stabilimenti di cui all' art. 2. Le tariffe per tale riconoscimento sono quelle di cui al d.m. 14/2 /1991 (cfr. allegato 1, settore " Alimenti e bevande", punto n. 4). Per tali stabilimenti il d.m. 14/2/1991 fissava una tariffa (punto 4, voce "Alimenti e bevande") anche per "i successivi accertamenti, inclusi i sopralluoghi". Anche tale competenza è stata trasferita alle Regioni dal D.P.C.M. 29 /5/2000 (cfr. Tabella A, lettera h). Inoltre, l' art. 11 di tale decreto prevede che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell' autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in appositi elenchi. Tale procedura è stata disciplinata dall'Accordo Stato- regioni del 17 giugno 2004, il quale ha trasferito la competenza del riconoscimento di tali laboratori esterni alle Regioni.

Solamente per le Province autonome di Trento e della Sardegna, non avendo le stesse provveduto ad approvare la norma di attuazione di modifica dello Statuto, tutte le competenze e le funzioni in materia di salute umana e veterinaria restano di competenza statale; per tali aspetti si applica il decreto dirigenziale 11/7/2005;

- il d.P.R. 194/88 e' stato gia' abrogato dal decreto legislativo 537/92, ad eccezione degli artt. 6, 7, 12, comma secondo e 24. Tali articoli non prevedono procedure che comportino spese;

- il d.m. 222/91 e' gia' stato integralmente abrogato dal d.P.R. 54/1997;

- il decreto legislativo legislativo 65/93 prevede, all' articolo 8, da parte del Ministero della salute, il riconoscimento dell' idoneita' degli stabilimenti di cui all' art. 2. Le tariffe per tale riconoscimento sono quelle di cui al d.m. 14/2 /1991 (cfr. allegato 1, settore " Alimenti e bevande", punto n. 5). Anche tale competenza è stata trasferita alle Regioni dal D.P.C.M. 29/5/2000 (cfr. Tabella A, lettera r). Inoltre, l' art. 5 di tale decreto prevede che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell' autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in appositi elenchi. Tale procedura è stata disciplinata dall'Accordo Stato- regioni del 17 giugno 2004, il quale ha trasferito la competenza del riconoscimento di tali laboratori esterni alle Regioni. Solamente per le Province autonome di Trento e della Sardegna, non avendo le stesse provveduto ad approvare la norma di attuazione di modifica dello Statuto, tutte le competenze e le funzioni in materia di salute umana e veterinaria restano di competenza

statale; per tali aspetti si applica il decreto dirigenziale 11/7/2005;

- il decreto legislativo 530/92, prevede all' art. 6, da parte del Ministero della salute, il riconoscimento dell' idoneita' dei centri di spedizione e di depurazione. Le tariffe per tale riconoscimento sono quelle di cui al d.m. 14/2 /1991 (cfr. allegato 1, settore " Alimenti e bevande", punto n. 7). Anche tale competenza è stata trasferita alle Regioni dal D.P.C.M. 29/5/2000 (cfr. Tabella A, lettera p). Inoltre, l' art. 7 di tale decreto prevede che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell' autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in appositi elenchi. Tale procedura è stata disciplinata dall'Accordo Stato- regioni del 17 giugno 2004, il quale ha trasferito la competenza del riconoscimento di tali laboratori esterni alle Regioni. Solamente per le Province autonome di Trento e della Sardegna, non avendo le stesse provveduto ad approvare la norma di attuazione di modifica dello Statuto, tutte le competenze e le funzioni in materia di salute umana e veterinaria restano di competenza statale; per tali aspetti si applica il decreto dirigenziale 11/7/2005;

- il decreto legislativo 531/92 prevede all' art. 7 il riconoscimento di alcuni stabilimenti da parte del Ministero della Sanità. Tale competenza è stata trasferitale alle Regioni dal d. P.C.M. 26 maggio 2000 (cfr. Tabella A, lettera p). Inoltre, l' art. 6 di tale decreto prevede che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell' autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in appositi elenchi. Tale procedura è stata disciplinata dall'Accordo Stato- regioni del 17 giugno

2004, il quale ha trasferito la competenza del riconoscimento di tali laboratori esterni alle Regioni. Solamente per le Province autonome di Trento e della Sardegna, non avendo le stesse provveduto ad approvare la norma di attuazione di modifica dello Statuto, tutte le competenze e le funzioni in materia di salute umana e veterinaria restano di competenza statale; per tali aspetti si applica il decreto dirigenziale 11/7/2005;

- il d. P.R. 558/92, concernente gli scambi e le importazioni, non contiene articoli che comportano spese;

- il decreto legislativo 559/92 prevede, all' art. 14, il riconoscimento da parte del Ministero della Sanità dei laboratori di sezionamento e dei macelli. Le tariffe per tale riconoscimento sono quelle di cui al d.m. 14/2 /1991 (cfr. allegato 1, settore "Alimenti e bevande ", punto n. 4). Per tali stabilimenti il d.m. 14/2/1991 fissava una tariffa(punto 4, voce "Alimenti e bevande") anche per "i successivi accertamenti, inclusi i sopralluoghi". Anche tale competenza è stata trasferita alle Regioni dal D.P.C.M. 29/5/2000 (cfr. Tabella A, lettera K). Inoltre, l' art. 3 di tale decreto (laddove rinvia al DPR 503/92) prevede che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell' autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in appositi elenchi. Tale procedura è stata disciplinata dall'Accordo Stato- regioni del 17 giugno 2004, il quale ha trasferito la competenza del riconoscimento di tali laboratori esterni alle Regioni. Solamente per le Province autonome di Trento e della Sardegna, non avendo le stesse provveduto ad approvare la norma di attuazione di modifica dello Statuto, tutte le competenze e le funzioni in materia di salute umana e veterinaria restano di competenza

statale; per tali aspetti si applica il decreto dirigenziale 11/7/2005;

- il d. P.R. 607/96 prevede, all' art. 7, il riconoscimento dell' idoneità dei centri di lavorazione della selvaggina, da parte del Ministero della salute. Le tariffe sono state individuata con d.m. 27 gennaio 1999, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro. Anche tale competenza è stata trasferita alle Regioni dal D.P.C.M. 29/5/2000 (cfr. Tabella A, lettera l). Inoltre, l' art. 8 di tale decreto prevede che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell' autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in appositi elenchi. Tale procedura è stata disciplinata dall'Accordo Stato- regioni del 17 giugno 2004, il quale ha trasferito la competenza del riconoscimento di tali laboratori esterni alle Regioni. Solamente per le Province autonome di Trento e della Sardegna, non avendo le stesse provveduto ad approvare la norma di attuazione di modifica dello Statuto, tutte le competenze e le funzioni in materia di salute umana e veterinaria restano di competenza statale; per tali aspetti si applica il decreto dirigenziale 11/7/2005;

- il d.P.R. 54/97 prevede, all' art. 10, il rilascio, da parte delle Regioni, del riconoscimento dei centri e degli stabilimenti di cui all' art. 2. La relativa tariffa e' stata fissata con il d.m. 21 gennaio 1999, emanato dai Ministri della sanita', dell' industria e del tesoro. Inoltre, l' art. 13 di tale decreto prevede che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell' autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in appositi elenchi. Tale procedura è stata disciplinata dall'Accordo Stato- regioni del 17

giugno 2004, il quale ha trasferito la competenza del riconoscimento di tali laboratori esterni alle Regioni. Solamente per le Province autonome di Trento e della Sardegna, non avendo le stesse provveduto ad approvare la norma di attuazione di modifica dello Statuto, tutte le competenze e le funzioni in materia di salute umana e veterinaria restano di competenza statale; per tali aspetti si applica il decreto dirigenziale 11/7/2005. In relazione a tale abrogazione, si ritiene opportuno precisare che la prevista permanenza in vigore dell' allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7 del d.P.R. n. 54 del 1997 è stata inserita a seguito di una espressa richiesta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

- per il decreto legislativo 531/92 vedasi quanto illustrato per la lettera j;

- il d. P.R. 309/98 prevede, all' art. 8, il riconoscimento, da parte del Ministero della salute, dell' idoneità dei laboratori di cui all' art. 2. . Le tariffe per tale riconoscimento sono quelle di cui al d.m. 14/2 /1991 (cfr. allegato 1, settore "Alimenti e bevande ", punto n. 4). Per tali stabilimenti il d.m. 14/2/1991 fissava una tariffa(punto 4, voce "Alimenti e bevande") anche per "i successivi accertamenti, inclusi i sopralluoghi". Anche tale competenza è stata trasferita alle Regioni dal D.P.C.M. 29/5/2000 (cfr. Tabella A, lettera j). Inoltre, l' art. 7 di tale decreto prevede che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell' autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in appositi elenchi. Tale procedura è stata disciplinata dall'Accordo Stato- regioni del 17 giugno 2004, il quale ha trasferito la competenza del riconoscimento di tali

laboratori esterni alle Regioni. Solamente per le Province autonome di Trento e della Sardegna, non avendo le stesse provveduto ad approvare la norma di attuazione di modifica dello Statuto, tutte le competenze e le funzioni in materia di salute umana e veterinaria restano di competenza statale; per tali aspetti si applica il decreto dirigenziale 11/7/2005.

Per quanto concerne, inoltre, il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 si segnala che le tariffe ivi previste attengono ad un ambito differente da quello di cui al d.m. 14 febbraio 1991 e dal DPCM 29 maggio 2000.

Infatti, il 432/98 fissa i contributi per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli dei prodotti, degli animali vivi e dei prodotti di origine animale. Trattasi, in particolare, di carni fresche (decreto 286/94), carni Macinate e preparazioni di carni (decreto 503/82), carni di conigli e selvaggina di allevamento (D.P.R. 559/92 e D.P.R. 607/96).

In proposito, si rappresenta che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 27,28,61 e 67 del Regolamento 882/2004, il decreto legislativo 432/98 resta in vigore fino al 1° gennaio 2008 per gli scambi intracomunitari, mentre per le importazioni dai Paesi terzi , dal 1° gennaio 2007, si applicano già' le tariffe previste dagli allegati IV e V di detto Regolamento.

In merito a dette tariffe si chiarisce, quindi, che tali disposizioni non creano, in alcun modo, un vuoto normativo, in quanto la direttiva 85/73/CE (recepita con il decreto legislativo 432/98) resta in vigore, per i soli scambi, fino al 1° gennaio 2008(vedasi artt. 27, paragrafo 3, e 61, paragrafo 1 del regolamento 882/2004). Quindi, attualmente, per gli scambi si applicano ancora le tariffe del 432/98, mentre per le importazioni le regioni applicano già quelle fissate del predetto regolamento 882/98.

Le tariffe stabilite, invece, del d.m. 14 febbraio 1991 sono applicate da questo Ministero solo per 4 Regioni (Val D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento e Sardegna) che non hanno ancora provveduto a modificare il proprio Statuto. Tutte le restanti regioni, invece, applicano probabilmente tariffe proprie.

Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, a seguito delle abrogazioni di cui all' articolo 3 del testo, poiché la competenza al rilascio delle autorizzazioni e dei riconoscimenti degli stabilimenti è stata trasferita alle Regioni dai provvedimenti sopra citati, al Ministero della salute sono comunque conservate le funzioni ispettive e di controllo su tutti i settori relativi all' alimentazione e alla veterinaria, derivanti dai nuovi Regolamenti del "pacchetto igiene", in conformità alle competenze attribuite dalla Costituzione.

L'articolo 4 esclude dal campo di applicazione del Regolamento 853/2004, in conformità alle disposizioni comunitarie, la vendita diretta dall' azienda di produzione al consumatore finale di prodotti a base di latte, preparati in aziende conformi ai requisiti di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n.327.

L' Articolo 5 esclude dal campo di applicazione del Regolamento 853/2004, in conformità alle disposizioni comunitarie, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine animale.

L' Articolo 6 riproduce alcune disposizioni dei decreti legislativi 18 aprile 1994, n. 286, 10 dicembre 1997, n. 495 e 17 ottobre 1996, n. 607 non in contrasto con la nuova normativa comunitaria, ed hanno lo scopo di dettare una disciplina più dettagliata in merito alla commercializzazione delle carni fresche di ungulati domestici, dei volatili da cortile e della selvaggina allevata.

L'articolo 7, in attuazione della recepita direttiva 2004/41/CE, introduce alcune modifiche alla vigente normativa sugli scambi e l'importazione di prodotti alimentari di origine animale e di animali vivi. Più precisamente il D.L.vo 13 /12 /1996, n. 674 (che recepisce la Direttiva 92/118/CEE), stabilisce le condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche. Il decreto consta di due allegati. L'allegato I contiene disposizioni specifiche di polizia sanitaria per particolari tipologie di prodotti di origine animale (latte, pelli, ossa e derivati, ecc.); l'allegato II detta le condizioni sanitarie specifiche relative alle importazioni da Paesi terzi di prodotti (prodotti a base di carne di selvaggina, pollame, latte e uova). Attualmente tali requisiti sono contenuti nei Regolamenti costituenti il pacchetto igiene e nel D.L.vo 27 maggio n. 117 che recepisce la Direttiva 2002/99/CE, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sostituendo e, pertanto, abrogando la parte del DPR n. 231 relativa all'importazione di tali prodotti. Di tale decreto, rimangono, pertanto, in vigore le parti relative alle condizioni sanitarie per l'importazioni di animali vivi.

Il D.l.vo n. 28, relativo ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e prodotti applicabili negli scambi comunitari, contiene l'Allegato A in cui sono elencate le direttive di riferimento che disciplinano la produzione, la commercializzazione di prodotti di origine animale in vigore prima dell'entrata in applicazione dei regolamenti igiene e abrogate dalla Direttiva 2004/41, di conseguenza l'allegato è stato adattato al nuovo scenario normativo e sostituito dall'allegato al presente decreto.

L'articolo 8 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione della normativa comunitaria in materia di igiene degli alimenti di origine animale.

A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che il Regolamento 852/2004/CE ha abrogato, all' articolo 17, paragrafo 1, la direttiva 93/43/CE recepita con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, il quale prevede, all' articolo 8, le sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie analoghe a quelle di cui all' articolo 8 del testo in esame. Naturalmente, a seguito dell' avvenuta implicita abrogazione del decreto legislativo n. 155 del 1997 ad opera del predetto Regolamento comunitario n. 852/2004, le sanzioni ivi fissate devono intendersi non piu' in vigore e superate da quelle disposte del presente decreto.

Si sottolinea che trova applicazione l'articolo 8 del d.lgs. 507 del 1999 in materia di chiusura dello stabilimento per mancanza dei requisiti igienico-sanitari.

L'articolo 9 prevede le modalità di registrazione degli stabilimenti in conformità alla nuova disciplina comunitaria.

L' articolo 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L' articolo 11 reca la clausola di cedevolezza.

L' articolo 12 prevede alcune disposizioni transitorie introdotte per evitare che, in attesa dell' adozione del decreto legislativo attuativo di alcune disposizioni del Regolamento 882/2004, possano verificarsi minori entrate a favore del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 prevede l' entrata in vigore.

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del

bilancio dello Stato o della finanza pubblica, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo: Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione alla direttiva 2004/41/CE e conformare quindi l'ordinamento interno alla disciplina comunitaria;

b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti: Il provvedimento abroga: l'articolo 2, secondo comma, lettera z), l'articolo 12 secondo e terzo comma, gli articoli 15, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 889; il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988 n. 194; i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione dell'articolo 20; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, i commi 6, 7 ed 8 dell'articolo 55 e gli articoli 56, 57 e 58 del Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 558; il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 559; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis, 14 e l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967; il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65; il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; gli articoli da 1 a 11 del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312; il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607; il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell'allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7; il decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495; gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo; il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 1992, n. 227;

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario: Lo schema ha recepito in maniera puntuale la direttiva 2004/41/CE;

d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale: Le competenze delle regioni sono state ribadite;

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali: Non sussistono problemi di interferenza con le fonti che dispongono la ripartizione delle competenze statali e regionali.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso: Le nuove definizioni contenute nello schema si sono rese necessarie in quanto previste dalla recepita direttiva e risultano essere pienamente coerenti con quelle già in uso;

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi: Tutte le disposizioni di legge e le norme di rango regolamentare sono state richiamate, ove necessario, anche con riferimento alle modificazioni successive;

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti: Non si è fatto ricorso alla tecnica giuridica della novella, ma la precedente normativa è stata esplicitamente abrogata;

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse: Tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti citati, oggetto di esplicita abrogazione, sono state sostituite da quanto prevedono i nuovi Regolamenti del cd. "Pacchetto igiene" (Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004) e che non si è effettuata alcuna abrogazione implicita;

e) giurisprudenza costituzionale: Non risultano giudizi di costituzionalità relativi alla materia oggetto del provvedimento;

f) attività parlamentare: Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

Schema di decreto legislativo di riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 3, comma 1, lettera b) e l'allegato A);

Vista la direttiva 2004/41/CE che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1982, n. 728, attuazione della direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 889, attuazione della direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché direttiva 77/96/CEE relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, attuazione delle direttive 77/99/CEE, 80/214/CEE, 80/215/CEE, 80/1100/CEE, 83/201/CEE, 85/321/CEE, 85/327 ed 85/328/CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1991 n. 222, condizioni di igiene da rispettare nelle aziende produttrici di latte crudo destinato al trattamento termico ed al commercio in ambito comunitario;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1991 n. 375, regolamento concernente l'attuazione delle direttive 87/491/CEE e 88/660/CEE, che modificano la direttiva 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 530, attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 531, attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 537, attuazione della direttiva 92/5 che modifica e sostituisce la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 558, regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 559, regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE, che modificano e sostituiscono la direttiva 64/433, concernente problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visto il DPR 17 ottobre 1996 n. 607, regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 54, regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE, che modifica la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 n. 309, regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

Visto il regolamento 178/2002/CE, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche;

Visto il regolamento 853/2004/CE che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche;

Visto il regolamento 854/2004/CE che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche;

Visto il regolamento 882/2004/CE relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche;

Vista la legge 30 aprile 1962 n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sue successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e per le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana
il seguente decreto legislativo

Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.

Art. 2
(Autorità competenti)

1. Ai fini dell'applicazione dei Regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852 del 2004, n. 853 del 2004, n. 854 del 2004, n. 882 del 2004, e successive modifiche, per le materie che erano disciplinate dalla normativa abrogata di cui al successivo articolo 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. I compiti del controllo ufficiale in materia di alimenti di origine animale di cui al regolamento 854/2004/CE restano affidati alle Aziende unità sanitarie locali; restano, altresì, fermi i compiti svolti dagli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 e successive modifiche e dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

Art. 3
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

- a) articolo 2, secondo comma, lettera z), articolo 12 secondo e terzo comma, articoli 15, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 889;
- b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988 n. 194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 55 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
- c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione dell' articolo 20;
- d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
- e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, i commi 6, 7 ed 8 dell'articolo 55 e gli articoli 56, 57 e 58 del Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 558;
- g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992 n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis, 14 e l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;
- h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
- i) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l'articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati gli articoli da 1 a 11 del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;
- j) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607;
- k) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell' allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7;
- l) decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495; restano abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo;
- m) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 1992, n. 227.

Art. 4
(Latte e prodotti a base di latte)

1. Il Regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alla vendita diretta dall' azienda di produzione al consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nelle stessa azienda, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute.

Art. 5
(Prodotti a base di carne)

1. Il Regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore.

Art. 6

(Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello)

1. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate in massimo tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento n. 853/2004, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

- a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
 - b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello;
- nella parte inferiore il nome della Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio si trova il macello.

2. Le carni ottenute dalle carcasse, dalle mezzene, dai quarti e dalle mezzene tagliate in massimo tre parti di cui al comma 1 del presente articolo, devono recare un marchio d'identificazione di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

- a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
- b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello;
- c) nella parte inferiore il nome della Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio si trova il macello.

Art. 7

(Modifiche alla normativa in materia di scambi ed importazioni)

1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "allegato I e allegato II", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "allegato I";
- b) l'allegato II è abrogato.

2. Tutte le disposizioni di cui alle direttive recepite con i provvedimenti di cui all'articolo 3 e di quelle indicate nell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, come modificato al comma 1, sono riferite a quelle corrispondenti di cui ai regolamenti CE n. 853 e 854 ed al decreto legislativo, 27 maggio 2005, n. 117.

3. L'Allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 è sostituito dall'Allegato I al presente decreto.

4. I riferimenti ai provvedimenti abrogati all'articolo 3 contenuti nella normativa in vigore devono intendersi riferiti a quelli corrispondenti di cui ai regolamenti CE n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento CE 853/04, effettua attività di macellazione di animali, di produzione, preparazione o commercializzazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tal fine riconosciuti o registrati ai sensi del citato Regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento o la registrazione sono sospesi o revocati, è punito con la l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da € 75.000 a € 150.000.

2. Chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento CE 852/04, effettua attività di produzione, preparazione, trasformazione e distribuzione di alimenti in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tal fine riconosciuti o registrati ai sensi dei Regolamenti (CE) 853/2004 e 852/2004, ovvero le effettua quando il riconoscimento o la registrazione sono sospesi o revocati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 30.000.

3. L'operatore del settore alimentare che omette di predisporre o applicare le procedure di autocontrollo stabilite dai Regolamenti (CE) 852/2004/CE e 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 18.000 euro.
4. **L'operatore del settore alimentare, che applica in maniera non corretta le procedure di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. La misura della sanzione è raddoppiata qualora l'operatore del settore alimentare non abbia provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo entro un termine prefissato in relazione all'entità delle prescrizioni impartite. Detto termine non può in ogni caso essere inferiore a cinque giorni e superiore a tre mesi. Decorso il termine prefissato, l'operatore del settore alimentare è tenuto, altresì, al pagamento di una somma pari al 10 per cento della sanzione irrogata, per ogni settimana di persistente inadempimento.**
5. L'operatore del settore alimentare che omette di indicare sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al Regolamento (CE) 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro;
6. Chiunque immette in commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 854/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4500 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.
7. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, Sezione VII, Capitolo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e al decreto del Ministro della Sanità 11 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2000, n. 302.

Art. 9

(Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti)

1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all'articolo 3 si intendono riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004/CE.
2. Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute, aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI.
3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuerà ad essere aggiornato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai Regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.

Art. 11
(Clausola di cedevolezza)

1 In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Art. 12
(Disposizioni transitorie)

1. I contributi dovuti dalle imprese per le ispezioni e i controlli veterinari dei prodotti di cui ai Regolamenti dell'articolo 2, ottenuti nel territorio nazionale, sono quelli stabiliti dal Regolamento n. 882 del 2004.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Regolamento n. 882/2004 (CE) si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso Regolamento 882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura integrale dei costi.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato I

ALLEGATO A

CAPO I

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti di origine animale

CAPO II

Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e, per quanto riguarda i patogeni, allo stesso decreto legislativo.

Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.